

**DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE – n. 104/2016/VSG AD OGGETTO: Comune di Castelfidardo – Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, c. 611 e ss. Legge 190/2014.**

\*\*\*\*\*

La Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per le Marche, con deliberazione in oggetto esamina il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2015 per formulare alcune osservazioni che si riassumono come segue.

- 1) **Non sono state prese in considerazione le partecipazioni indirette**
- 2) **Non è stata menzionata la partecipazione alla Fondazione Duca Ferretti**
- 3) **Il piano non reca un'analisi dei costi di funzionamento dei soggetti societari per la valutazione degli interventi diretti alla riduzione degli stessi**
- 4) **ANCONAMBIENTE spa: non risulta cessata da verifica banca dati SIQUEL, mentre l'ente ne attesta la cessazione**
- 5) **MECCANO spa: non risulta cessata da verifica banca dati SIQUEL, mentre l'ente ne attesta la cessazione**
- 6) **Carenza del provvedimento in merito all'esposizione dettagliata dei risparmi da conseguire, che andrebbero valutati anche in caso di mantenimento delle partecipazioni**
- 7) **Non viene effettuata un'analisi comparativa dei costi di funzionamento delle società e delle possibili azioni di limitazione (analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili)**

Si evidenziano di seguito i chiarimenti dell'ente sui punti sopra indicati.

**1) Partecipazioni indirette**

Nell'ambito del Piano Operativo di Razionalizzazione approvato dal Sindaco in data 16.03.2015 e successivamente dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 21 del 31.03.2015, al paragrafo "perimetro delle partecipazioni societarie da prendere in considerazione ai fini del piano", è stato espressamente precisato che "non vengono prese in considerazione le partecipazioni indirette in quanto ritenute insignificanti ai fini del presente piano e per le quali non sussiste peraltro in capo all'ente la possibilità di incidere in maniera diretta".

In realtà la percentuale delle partecipazioni **direttamente** detenute dall'ente (partecipazioni di primo livello) è già di modesta rilevanza (fatta ovviamente eccezione per le partecipate al 100% che a loro volta non detengono ulteriori partecipazioni). Le partecipazioni **indirettamente** detenute (partecipazioni di secondo livello) assumono conseguentemente un peso percentuale infinitesimale, tanto che l'ente non ha – per tale ragione – alcuna capacità di intervento sulle scelte decisionali delle predette società.



Si ritiene che eventuali interventi in tal senso possano essere demandati all'ente che detiene una partecipazione maggioritaria e/o di controllo sulle società direttamente partecipata.

In ogni caso, avendo l'ente assunto decisioni in merito alle partecipazioni dirette, le partecipazioni indirette seguono il destino delle dirette in particolar modo laddove si è deliberato per la dismissione della partecipazione di primo livello. (in tal caso non vi è ragione di prendere in considerazione anche le partecipazioni indirette).

## 2) Fondazione Duca Ferretti

La Corte dei conti evidenzia il fatto che nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate non è stata menzionata la partecipazione alla Fondazione Ferretti.

In realtà l'ente **non detiene alcuna partecipazione** in seno alla Fondazione Ferretti. E' invece presente un rappresentante del Comune di Castelfidardo in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione (partecipazione peraltro a titolo gratuito).

Occorre tuttavia evidenziare che la disposizione di riferimento - art. 1, comma 612, Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 - prevede che *"i sindaci ... definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ..possedute"*.

La disposizione sembra quindi riferirsi esclusivamente alle **società** ed alle **partecipazioni societarie** possedute dall'ente e non anche ad altri organismi in qualche modo partecipati o vigilati dall'ente, quali ad esempio fondazioni, consorzi, autorità d'ambito od altri comunque denominati.

## 3) Analisi dei costi di funzionamento dei soggetti societari per la valutazione degli interventi diretti alla riduzione degli stessi

In sede di approvazione del Piano di razionalizzazione l'ente ha operato un'analisi dei costi delle due società interamente partecipate (Pluriservizi Fidardense srl e Farmacia Comunale Centro srl) disponendone la "fusione per incorporazione" e dando atto dei risparmi attesi a seguito dell'operazione stessa, così come risultante dall'analisi commissionata dalla società allo studio Andreozzi & Associati (relazione allegata al piano).

Per ulteriori partecipazioni societarie, trattandosi di partecipazioni minoritarie e di modesta rilevanza, si ritiene opportuno che provveda in tal senso l'ente che detiene la partecipazione maggioritaria e/o di controllo demandando sia da ora allo stesso ente le relative azioni da intraprendere.

## 4) - 5) ANCONAMBIENTE S.p.A. e MECCANO S.p.A.

Con riferimento alle Società in relazione alle quali è stato svolto il tentativo di alienazione mediante asta pubblica, ancorché infruttuoso (es. **ANCONAMBIENTE – MECCANO**), sono state notificate da parte dell'ente le comunicazioni di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013.

La disposizione citata - art. 1, c. 569 L. 147/2013) - prevede testualmente che: *"...la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica **cessa ad ogni effetto**; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato..."*.

Nel caso delle due società segnalate l'ente ha svolto un tentativo di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, tentativo che si è rivelato infruttuoso. Ha conseguentemente notificato alle società la volontà di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1. C. 569 della L. 147/2013.



Dal tenore letterale della disposizione citata sembra configurarsi, in tal caso, una ipotesi di **cessazione ex lege** delle partecipazioni in esame. Per tale motivo la relativa partecipazione in sede di piano è stata definita come **cessata** così come espressamente prevede la disposizione richiamata. Tuttavia al momento della redazione del piano le società non si erano ancora determinate per la liquidazione del controvalore: conseguentemente la partecipazione risultava di fatto – malgrado la previsione normativa – ancora detenuta dall'ente.

Per tale motivo si è continuato a considerarle come attive nell'ambito della banca dati SIQUEL

- 6) Esposizione dettagliata dei risparmi da conseguire da valutare anche in caso di mantenimento delle partecipazioni**
- 7) Analisi comparativa dei costi di funzionamento delle società e delle possibili azioni di limitazione (analisi delle varie soluzioni economico-finanziarie attuabili)**

Vengono accorpate le osservazioni 6) e 7) per analogia della trattazione.

Allo stato attuale permangono le seguenti partecipazioni per le quali si evidenziano :

**PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL - partecipazione 100%**

Dall'1/7/2016 è attiva la fusione per incorporazione della soc. Farmacia Comunale Centro srl con decorrenza contabile 1/1/2016.

Per tale società l'analisi è stata effettuata in sede di redazione del Piano di razionalizzazione come indicato sub 3)

**A.P.M. S.p.A. - partecipazione 0,029 %**

La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato. L'affidamento del servizio è stato operato dall'Autorità d'Ambito (A.T.O. 3 di Macerata). Data l'entità di minima rilevanza della partecipazione detenuta dall'ente si ritiene che eventuali analisi, anche comparative, circa i costi di funzionamento, possano essere operate a cura dell'ente che detiene una partecipazione maggioritaria e/o di controllo, al quale si demanda sin da ora le relative attività, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni e costi per eventuali consulenze.

**MULTISERVIZI S.p.A. – partecipazione 1,91%**

La società opera nell'ambito del servizio di distribuzione del gas (gestione delle reti gas nel territorio comunale) in attesa che si concluda la gara da parte del Comune di Ancona per l'individuazione del nuovo gestore del servizio. Data l'entità di minima rilevanza della partecipazione detenuta dall'ente si ritiene che eventuali analisi, anche comparative, circa i costi di funzionamento, possano essere operate a cura dell'ente che detiene una partecipazione maggioritaria e/o di controllo, al quale si demanda sin da ora le relative attività, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni e costi per eventuali consulenze.

**S.I. MARCHE – partecipazione 10,33 %**

La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato. L'affidamento del servizio è stato operato dall'Autorità d'Ambito (A.T.O. 3 di Macerata). Data l'entità della partecipazione detenuta dall'ente si ritiene che eventuali analisi, anche comparative, circa i costi di funzionamento, possano essere operate a cura dell'ente che detiene una partecipazione maggioritaria e/o di controllo, al quale si demanda sin da ora le relative attività, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni e costi per eventuali consulenze.

In ogni caso, malgrado le decisioni assunte dall'ente, l'Autorità di Ambito A.A.T.O. 3 di Macerata, competente in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, ha comunicato ai vari Comuni soci con nota del 17.03.2015 che *“si ritiene necessario un periodo di almeno un anno di mantenimento in vita delle attuali tre società concessionari del servizio al fine di porre in essere le necessarie azioni volte al mantenimento degli affidamenti*



*attuali in capo ai soggetti operativi o all'individuazione di un gestore unico in seno all'intero ATO" (allegato 1)*

**SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. – partecipazione 9,86 %**

In sede di approvazione del piano di razionalizzazione l'ente aveva deliberato in merito quanto segue:

La società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di interesse generale di approvvigionamento idrico complementare a quello attuale.

**Osservazioni:** considerato che il numero dei consiglieri di amministrazione (pari a 5) è superiore a quello dei dipendenti (pari a 3), l'amministrazione si farà parte attiva per arrivare, per quanto nelle sue prerogative, ad una adeguata riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione o comunque per stimolare interventi finalizzati ad attivare processi aggregativi con altri operatori del settore.

A tal fine il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo n. 24 del 7.04.2016 ha approvato, tra l'altro, la revisione dello statuto sociale della società, con la previsione della composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle vigenti disposizioni normative (possibilità di tre componenti anziché cinque come stabilito in precedenza).

In ogni caso, data l'entità della partecipazione detenuta dall'ente si ritiene che eventuali analisi, anche comparative, circa i costi di funzionamento, possano essere operate a cura dell'ente che detiene una partecipazione maggioritaria e/o di controllo, al quale si demanda sin da ora le relative attività, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni e costi per eventuali consulenze.

**PROMETEO S.p.A. – partecipazione 3,45 %**

Dovrà essere avviata entro l'anno una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'alienazione della quota in possesso dell'ente pertanto ogni valutazione da parte di questo ente sui costi di funzionamento della società non ha ragione di essere svolta.

**MECCANO S.p.A. – partecipazione 0,17 %**

Come già evidenziato sub 5) l'ente ha svolto una gara ad evidenza pubblica finalizzata all'alienazione della partecipazione in esame. L'esito è stato infruttuoso. Conseguentemente l'ente ha comunicato alla società la volontà di avvalersi della disposizione di cui all'art. 1, c. 569 della Legge 147/2013 (cessazione della partecipazione *ex lege*). Sono stati inoltre inviati ulteriori solleciti in tal senso.

La Società, in sede di assemblea ordinaria del 20/05/2016, ha assunto la decisione di *"sospendere qualsiasi decisione in merito alla richiesta del Comune di Castelfidardo, rimandando a dopo l'entrata in vigore dell'emanando nuovo Decreto Legislativo ogni decisione in merito"* (estratto verbale allegato 2).

Attualmente all'ente non rimane che attendere le decisioni della società o avviare un contenzioso con la stessa dai costi certamente superiori al valore della quota per la quale si richiede il rimborso.

Ogni ulteriore valutazione in merito ai costi di funzionamento, stante la minima rilevanza della partecipazione e la composizione della società per la maggioranza composta da soci privati, non ha ragione di essere svolta.

Castelfidardo, **27 LUG. 2016**



**IL VICE SEGRETARIO**  
*Dott. Claudio Sentori*



Prot. 4.462-18/3/2015

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3

MARCHE CENTRO - MACERATA

All. 1)

Prot. n. 211 /2015

Macerata, 17 marzo 2015

Spett. li  
**SECRETARI COMUNALI**  
dei Comuni consorziati nell'AATO 3

LORO SEDI

Inviata per PEC

Oggetto: **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi del comma 612, art. unico, legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).**

Indicazioni circa le società affidatarie del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

Come a voi ampiamente noto, la legge in oggetto ha posto la scadenza del 31 marzo p.v. per l'approvazione di una relazione che definisca obiettivi e scadenze del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei criteri fissati dal comma 611.

Relativamente alle tre società consortili affidatarie del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito (S.I. Marche, Centro Marche Acque e Unidra), si segnala la necessità di definire per esse un graduale percorso di eliminazione, stante il fatto che non hanno i requisiti per il mantenimento, primo fra tutti un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori.

Ciò nonostante, essendo queste le tre società concessionarie del S.I.I. (pur con la peculiarità dello svolgimento a vario titolo dello stesso S.I.I. attraverso altre società cd. "operative"), la loro eliminazione prima dell'affidamento del servizio ad altro soggetto potrebbe determinare un vuoto amministrativo che renderebbe assai problematica la gestione a pieno titolo di un servizio essenziale per la comunità quale quello idrico.

Anche alla luce delle quasi contestuali modifiche apportate dal d.l. 133/2014 (cd. "Sblocca Italia") al d.lgs. 152/2006 in tema di affidamento del S.I.I. ad un gestore unico per ogni Ambito Territoriale Ottimale, si ritiene necessario un periodo di almeno un anno di mantenimento in vita della attuali tre società concessionarie del servizio al fine di porre in essere le necessarie azioni volte al mantenimento degli affidamenti attuali in capo ai soggetti operativi o all'individuazione di un gestore unico in seno all'intero ATO.

Tali azioni saranno concordate nei prossimi mesi fra i singoli Comuni, proprietari delle aziende, e l'Autorità di Ambito e saranno volte al mantenimento del valore e del rilevante contributo che le aziende operative danno al territorio, pur nel rispetto del nuovo quadro normativo (gestione unica).

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Massimo Principi



Sede:  
Galleria Scipione, 6  
62100 MACERATA  
C.F.: 93040870433

Tel.: 0733.291590  
0733.238644  
Fax: 0733.272520

Web: [www.ato3marche.it](http://www.ato3marche.it)  
e-mail: [info@ato3marche.it](mailto:info@ato3marche.it)  
PEC: [ato3marche@legalmail.it](mailto:ato3marche@legalmail.it)

Att. 2)

**MECCANO SOC. CONS.LE P.A.**

Con sede in Fabriano (AN)

Capitale Sociale Euro 798.660,00

Codice Fiscale e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona  
01146570427

R.E.A. di Ancona n. 111.512

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA**

(ESTRATTO)

Questo giorno 20 del mese di Maggio 2016, alle ore 18,00, presso l'Hotel Federico II, in Jesi (AN), Via Ancona n. 100, si è riunita in seconda convocazione, dopo che la prima convocata per il giorno 29/4/2016 era andata deserta, l'Assemblea Ordinaria della Società.

Ai sensi di Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. PIERALISI GENNARO, il quale propone all'Assemblea di designare quale Segretario la Sig.ra URBANI MARIA LETIZIA.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente, constatato quindi, che:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato agli Azionisti, a' termini di legge e di Statuto Sociale, mediante raccomandata spedita in data 14/4/2016;
  - del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, è presente il Consigliere:
    - ZANNINI GIOVANNI
- mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri:
- ANGELINI MAURO
  - FEDELI VALERIO
  - GIULIANI FABRIZIO

delibera

- a) di conferire per i prossimi tre esercizi 2016-2017-2018, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2018, l'incarico di revisione legale dei conti alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. con sede legale in Ancona, Corso Stamira, 49, Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02342440399;
- b) di determinare il compenso annuo spettante alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A. in euro 10.000,00 più IVA ed inoltre il rimborso delle spese, per ciascun esercizio.

→ Su quanto al punto 6) all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver premesso che nel 2009 Meccano, insieme al Comune di Castelfidardo, al Consorzio CAM ed alla allora Banca Popolare di Ancona (oggi UBI Banca) aveva dato vita al Polo Tecnologico Integrato delle Valli dell'Aspio e del Musone, riferisce che, il 16/07/2013, il Consiglio Comunale del Comune di Castelfidardo ha deliberato la dismissione della sua partecipazione in Meccano, sulla base dell'art. 3, comma 27 e ss della Legge 244/2007 che vieta agli Enti locali il mantenimento di partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La legge in questione obbliga (illegittimamente, contravvenendo alle norme del Codice Civile) la società partecipata ad acquistare dall'Ente Pubblico le quote di capitale possedute e a rimborsare il loro controvalore, onde rimediare a tale iniqua disposizione, avendo peraltro tale Legge causato anche il fallimento di alcune società che si sono trovate a dover far fronte a onerosi impegni finanziari per rimborsare gli enti pubblici soci, il Governo ha introdotto importanti novità sulla questione partecipate (NUOVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) che consentono di effettuare una analisi di merito di tali partecipate

sulla base di requisiti oggettivi; tali requisiti consentono oggi ai nostri azionisti pubblici di deliberare la volontà di mantenere la partecipazione in Meccano come hanno fatto altri enti pubblici soci (tra cui la Zecca dello Stato), tenuto conto che Meccano possiede tutti i requisiti previsti dall'emanando Decreto Legislativo che entro fine giugno avrà il parere delle Commissioni Parlamentari ed entro luglio sarà approvato dal Consiglio dei Ministri. Pertanto, sentito anche il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Presidente propone all'Assemblea di sospendere qualsiasi decisione in merito alla richiesta del Comune di Castelfidardo, rimandando a dopo l'entrata in vigore dell'emanando nuovo Decreto Legislativo ogni decisione in merito.

Invita quindi l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve e cordiale discussione, condividendo le motivazioni dallo stesso addotte, ad unanimità di voti, con voto palese,

delibera

di sospendere, in attesa dell'emanazione del Decreto Legislativo in fase di approvazione, ogni decisione in merito alla richiesta di recesso presentata dal Comune di Castelfidardo.

Dopodichè, dato atto che tutti gli argomenti all'ordine del giorno risultano trattati e che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente, dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Ing. Gennaro Perialisi

Il Segretario

F.to Dott.ssa Letizia Urbani

approvazione, ogni decisione in merito alla richiesta di recesso presentata dal